

Direttiva 112/2009/CE della Commissione del 25 agosto 2009

*Dott.ssa Maria Giuseppina Lecce
Ministero della Salute
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
Ufficio II*

Perché una nuova direttiva ?

Requisiti minimi per l'idoneità alla guida non sono completamente armonizzati



Risoluzione 26 giugno 2000 del Consiglio

- L'esistenza di requisiti difformi incide sul principio della libera circolazione
- Necessità di revisione delle norme mediche per le patenti di guida
(allegato III della direttiva 91/439/CE)

Risoluzione 26 giugno 2000 del Consiglio

- Svolgimento di un lavoro di medio e lungo termine per adattare l'allegato III al progresso scientifico e tecnico
- Istituzione di gruppi di lavoro composti da specialisti nominati dagli stati membri

Patologie incidenti sull'idoneità alla guida

1. Menomazioni del campo visivo
2. Diabete
3. Epilessia



Diabetes and Driving in Europe

Report of

**Second European Working Group on
Diabetes and Driving,**
an advisory board to the Driving Licence
Committee of the European Union

Epilepsy and Driving in Europe

Report of

**Second European Working Group on
Epilepsy and Driving,**
an advisory board to the Driving Licence
Committee of the European Union

New standards for the visual functions of drivers

Report of

The Eyesight Working Group



- Gli Stati Membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.

DIABETE

Art.119

- **2 bis.** L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

DIABETE

Codice

- La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida **non deve essere rilasciata né rinnovata al** candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessita di un trattamento con **insulina**, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare

Direttiva

- La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente affetto da diabete mellito
- 2 importanti parametri valutativi:
 1. Trattamento farmacologico
 2. Ipoglicemia grave e ricorrente

- **d-bis)** dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

DIABETE (Direttiva: gruppo 2)

In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia occorre applicare i seguenti criteri:

1. Assenza di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti
2. Il conducente:
 - è pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia
 - deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno

DIABETE (Direttiva: gruppo 2)

Nei momenti rilevanti per la guida:

- Il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia
- Assenza di altre complicanze connesse al diabete che possono proibire la guida
- In questi casi, la patente viene rilasciata subordinatamente al parere di un'autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli **non superiori a tre anni.**

DIABETE (direttiva)

Gruppo 1 e Gruppo 2:

- Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell'idoneità alla guida.

DIABETE (direttiva)

- Chi deve segnalare?
- Il paziente

➤ CONSAPEVOLEZZA DEL PZ circa al
patologia



EPILESSIA

- La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali **da almeno due anni**, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla **commissione medica locale** sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente **non può essere superiore a due anni**. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

EPILESSIA (Direttiva)

Fondamentale il ruolo del **neurologo** per l'inquadramento clinico

Epilessia : il manifestarsi di due o più crisi epilettiche a distanza di meno cinque anni l'una dall'altra.

- Crisi epilettica provocata
- Prima o unica crisi non provocata (**idoneità dopo 6 mesi senza crisi**)
- Altra perdita di coscienza

EPILESSIA (Direttiva)

- Epilessia (idoneità dopo 1 anno senza crisi)
- Crisi esclusivamente durante il sonno
- Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione
- Crisi dovute a modificazioni terapeutiche
- Post chirurgia per il trattamento dell'epilessia

Chi certifica?

- Medico ex art 119 comma 2?
- Commissione Medica Locale ?

EPILESSIA (gruppo 2)

CODICE

- La patente di guida delle categorie C, D, E **non deve essere rilasciata né confermata** ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

EPILESSIA (Direttiva)

Gruppo 2

- **Prima o unica crisi epilettica non provocata:** idoneo dopo un periodo di ulteriori 5 anni senza crisi, senza terapia, a condizione che sia effettuata una valutazione medica appropriata. **Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.**

Epilepsy and Driving in Europe

Risk assessment



VISTA (visus)

Codice

Direttiva

Gruppo 1

- 10/10
- 2/10 occhio peggiore

5/10

Gruppo 2

- Visus 14/10
- 5/10 occhio peggiore

8/10

VISTA (campo visivo)

Codice

Gruppo 1

- Normale

Gruppo 2

- Le patenti non devono essere rilasciate se il campo visivo è ridotto

Direttiva

- 120°: almeno 50° a sin e dx ; 20° in alto e in basso
- No deficit 20° rispetto asse centrale
- 160°: almeno 70° a sin e dx; 30° alto e basso
- No deficit 30° rispetto asse centrale

VISTA (altri requisiti)

- Senso cromatico: suff
- Visione notturna: suff
- Visione binoculare.
suff
- Sensibilità al
contrasto
- Sensibilità
all'abbagliamento
- Visione crepuscolare
- Diplopia

Modalità di recepimento della direttiva

- Istituzione di un gruppo di lavoro con decreto dirigenziale (11.12.2009)
- Recepimento con decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.11.2010